

CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 Nr. 231

Versione 7.0

Il presente Modello è stato aggiornato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con delibera del 05/12/2023



Indice

PARTE GENERALE

PREMESSA	3
A) IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	3
Fonte del Modello: le Linee Guida	5
Fattispecie di reato	6
B) L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL CONSORZIO GRANA PADANO.....	17
B 1) Obiettivi	17
B 2) Funzione	19
B 3) Struttura del modello	19
B 4) Destinatari	20
B 5) Adozione del modello	20
B 6) Rapporto tra il Modello ed il Codice Etico.....	20
C) L' ORGANISMO DI VIGILANZA	21
C 1) Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	21
C 2) Funzioni.....	22
C 3) Composizione	23
C 4) Poteri.....	25
C 5) Doveri di <i>report</i> nei confronti degli organi societari.....	27
C 6) Procedure attuative e aggiornamento del Modello	28
D) SISTEMA DISCIPLINARE	29
E) FORMAZIONE E FLUSSO DELL' INFORMAZIONE	32
E 1) Formazione ed informazione.....	32
E 2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	34
E 3) Flussi Whistleblowing: Canali di comunicazione e gestione delle segnalazioni "protette"	36
F) IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE	38
G) IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	39

PARTE SPECIALE

(OMISSIS)



PARTE GENERALE

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Tutela del Formaggio grana Padano (“Il Consorzio”) ha approvato in data 25 maggio 2010 la prima versione del “Modello organizzativo, di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01” per sintetizzare il complesso di regole, strumenti e attività idonee a prevenire comportamenti illeciti secondo il Decreto Legislativo 231/01.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha quindi approvato successive integrazioni al Modello: il presente documento riflette il Modello aggiornato alla data del 5/12/2023.

Il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell’organo dirigente», ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. A) del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello stesso è di prerogativa del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Il Presidente ha la facoltà di apportare al testo solo modifiche ed integrazioni di carattere formale.

A) IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI NEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il D.Lgs. n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito.

Il Decreto, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli Enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti “soggetti apicali”); e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di



uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti “soggetti subordinati”). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. In conseguenza, per gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria¹; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali:

- a) la sospensione o la revoca di licenze e concessioni,
- b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
- c) l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- d) l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi,
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

e la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza che può essere disposta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
- di aver istituito un organo di controllo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli nonché di curare il loro aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

¹ Si applica per qualsiasi illecito amministrativo e può variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo di € 1.549.370,70. Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile per una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo;



- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- verificare periodicamente ed eventualmente modificare a consuntivo lo stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Fonte del Modello: le Linee Guida

In forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. In particolare, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha emesso le proprie Linee Guida, al fine di “offrire un aiuto concreto alle imprese e alle associazioni nell’elaborazione dei modelli e nell’individuazione di un organo di controllo”.

Il medesimo documento è stato poi rivisitato al fine di dar conto dell’introduzione dei reati successivamente richiamati dal Decreto nonché per specificare le indicazioni fornite rispetto all’Organismo di Vigilanza preposto al controllo sull’effettiva applicazione del Modello.

Dette Linee Guida, espressamente approvate dal Ministero di Giustizia in data 28 giugno 2004, successivamente aggiornate (marzo 2008, luglio 2014 e giugno 2021), suggeriscono, tra l’altro:

- l’individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l’adozione di specifici protocolli. A tale proposito, le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo suggerito da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure (manuali ed informatiche);
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo interno;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;



- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, ossia autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Il primo di detti requisiti sarà osservato attraverso l'individuazione dei suoi componenti tra quanti non esplicano già compiti operativi nell'ente, posto che tale connotato ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. I compiti propri dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuiti sia a funzioni interne già esistenti che ad organismi appositamente creati; potranno, peraltro, avere sia una composizione mono che plurisoggettiva. L'enucleazione dei componenti di tale struttura di controllo può avvenire anche tra soggetti esterni all'ente, che posseggano, tuttavia, specifiche competenze rispetto alle funzioni che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad espletare;
- obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, e di seguito elencate:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione contro il suo Patrimonio (art. 24, D.Lgs. 231/01).

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).²
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)³

² Articolo modificato dal D.Lgs. 184/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. L'art. 640-ter c.p., punirà, tra le altre condotte, che restano invariate, anche le frodi informatiche che producano un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

³ Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020



- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)⁴
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c. p.)⁵
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)⁶

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater):
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione di persona incarica di pubblico servizio (320 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (Articolo 346-bis)
- Peculato (art. 314 c.1 c.p.)⁷
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)⁸
- Abuso d'ufficio (art. 323c.p.)⁹

Reati di falso nummario ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231101) [Articolo aggiunto dalla L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6 e modificato alla lettera f) *bis*) dalla lettera a) del comma 7 dell'art. 15 della Legge 23 Luglio 2009, n.99].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)¹⁰;
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 C.P.);

⁴ Vedi nota precedente

⁵ Articolo introdotto dalla Legge n. 137/2023

⁶ Vedi nota precedente

⁷ Vedi nota 3

⁸ Vedi nota 3

⁹ Vedi nota 3

¹⁰ Il 27 luglio 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125 che ha apportato alcune modifiche agli art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata),



- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)¹¹;
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)¹²;
- Fatti di lieve entità (art.2621-bis c.c.)¹³
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.)¹⁴;
- Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 C.C.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione di conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]¹⁵.
- Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635 bis c.c.) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n°38¹⁶].
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

¹¹ Vedi nota 2

¹² Fattispecie di reato riformulata della Legge 69/2015.

¹³ Articolo introdotto dall'art. 10 della Legge 69/2015, la quale all'art. 12 lo ha inserito all'interno del catalogo dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001.

¹⁴ Modificato della Legge 69/2015: la precedente rubrica dell'articolo recitava "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori".

¹⁵ Successivamente modificato dal D.Lgs 38/2017 e dalla Legge n.3/2019 (cd "Spazza-corrotti").

¹⁶ Successivamente modificato dalla Legge n.3/2019 (cd "Spazza-corrotti").



- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (D.Lgs. n. 19/2023).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603-bis c.p.)
- Addestramento di minorenni (art.609-*undecies* c.p.)

Reati di abuso di Mercato (art. 25 *sexies* D.lgs 231/01) [articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]¹⁷.

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) (art. 24 *ter* D.lgs 231/01) [Articolo aggiunto dalla *Legge 15 Luglio 2009, n.94, art.2 c. 29*].

¹⁷ In applicazione degli artt. 14 e 15 Reg. UE n. 596/2014 è stato inserito all'interno del art. 187 – *quinqües* TUF [modificato dal D.lgs. n. 107/2018) anche il reato di divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate ed il reato di divieto di manipolazione del mercato.



L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.lgs 231/01) [articolo aggiunto dalla L. 3 Agosto 2007 n. 123, art. 9].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs 231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, art. 63 3° comma e modificato dal D.Lgs. 195/2021¹⁸].

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

¹⁸ In attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" sono state uniformate le definizioni di riciclaggio e autoriciclaggio tra tutti i Paesi dell'Unione e la modifica all'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001, ha ampliato il raggio di azione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ai proventi di delitti colposi e delle contravvenzioni che siano punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.



- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);¹⁹

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1 D.lgs 231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti].

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).²⁰
- Trasferimento fraudolento di valori²¹

Reati in materia di criminalità informatica (art. 24 bis D.lgs 231/01) [articolo aggiunto dalla L. 18 Marzo 2008 n. 48, art.7 e modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019].

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);

¹⁹ Fattispecie di Reato introdotta dalla L.186/2014

²⁰ Reato presupposto 231 non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto, ma ora anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

²¹ Vedi nota 5



- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

(*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15].

- Turbata libertà dell'industria o del commercio. (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali. (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio. (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (art. 517-quater c.p.);



Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15].

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* l. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4].



- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati in materia ambientale (art. 25-undecies D.lgs 231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121 del 2011 e modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68].

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p. L. 68/2015)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p. L. 68/2015)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p. L. 68/2015)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p. L. 68/2015)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p. L. 68/2015)

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs 231/01) [Articolo aggiunto dal d.lgs n. 109 del 16 luglio 2012 e modificato dalla Legge n. 161 del 17 ottobre 2017]



Reati di Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs 231/01) [Articolo introdotto dalla L. 167/2017, legge europea 2017).²²

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – quaterdecies, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019].²³

Reati tributari (art. 25 quinquedecies, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020]²⁴.

Contrabbando (art. 25 – sexiesdecies, D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020]²⁵.

²² Il 12 dicembre 2017 è entrato in vigore l'art. 25-terdecies, dedicato alla prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia. In particolare, si tratta dei delitti di propaganda, istigazione e incitamento fondati sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra; condotte che dovranno essere caratterizzate anche da un pericolo concreto di diffusione.

²³ Il 17 maggio 2019, con la legge n. 39/2019 viene introdotto l'art. 25 – quaterdecies all'interno della disciplina del D.lgs. 231/2001. Sanziona i seguenti reati: frodi in competizioni sportive (art.1 L. n. 40/1989), esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4. L. n. 401/1989)

²⁴ Novità molto importante è l'introduzione dell'art. 25 – quinquedecies avvenuta con la legge n. 157/2019 e il D.lgs. n. 75/2020, quest'ultimo in applicazione della c.d. Direttiva Europea "PIF". L'ente potrà rispondere di: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020], omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020], indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

²⁵ Sempre con D.lgs. n. 75/2020 viene introdotto l'art 25 – sexiesdecies all'interno del D.lgs. 231/2001. L'ente potrà rispondere, di reati di contrabbando, ossia: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973), contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973), contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973), contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973), contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973), contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973), contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973), contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973), contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973), contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973), contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973), circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973), altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n.



Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]²⁶

Delitti contro il patrimonio culturale (Articolo 25-septiesdecies D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dal Legge 9 marzo 2022 n. 22]²⁷

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Articolo 25-duodevicies D.lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dal Legge 9 marzo 2022 n. 22)

43/1973), circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973). La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione del delitto di contrabbando, aggiunto con l'Art.25-sexiesdecies nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 specificatamente ai diritti di confine. Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. La rubrica dell'articolo Art.34 "Diritti doganali e diritti di confine" del Testo unico doganale Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 recita: Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali costituiscono diritti di confine: I dazi di importazione e quelli di esportazione; I prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione; Le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

In merito poi alle merci soggette ai diritti di confine si riporta l'Art. 36 "Presupposto dell'obbligazione doganale" del Decreto presidenziale 23 gennaio 1973:

"Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso".

²⁶ Essi sono: adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

²⁷ Il Legislatore ha ritenuto di dover apprestare una speciale tutela - proprio attraverso lo strumento della repressione penale - ai beni culturali, istituendo, tra le altre, le fattispecie di furto, appropriazione indebita, ricettazione, impiego di beni culturali provenienti da delitto, riciclaggio di beni culturali, importazione/esportazione illecita di beni culturali, distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, contraffazione di opere d'arte



B) L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL CONSORZIO GRANA PADANO

B 1) Obiettivi

Il Consorzio Tutela Grana Padano è un consorzio costituito nell'anno 1954 e riconosciuto con Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali del 24 aprile 2002 la cui missione fondamentale è il perseguimento della tutela promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi al formaggio a Denominazione di Origine Protetta "Grana Padano comprese le azioni necessarie per ristabilire l'equilibrio del mercato.

Il Consorzio svolge le predetta finalità senza scopo di lucro ma avendo di mira unicamente il bene e l'interesse proprio del formaggio a Denominazione di Origine Protetta "Grana Padano" e di tutti i soggetti che sono impegnati ed operano, a vario titolo, nella filiera del formaggio medesimo, oltre che della generalità dei consumatori.

In particolare, i compiti attribuiti dallo Statuto al Consorzio stesso consistono principalmente nella:

- -tutela della denominazione di origine del formaggio "Grana Padano" ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, delle norme nazionali e degli accordi e trattati internazionali;
- vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio "Grana Padano", in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- valorizzazione della produzione del formaggio "Grana Padano";
- promozione, diffusione e conoscenza della Denominazione di Origine Protetta e dei marchi ad essa riservati, finalizzata alla cura generale degli interessi relativi a tale denominazione;
- promozione del consumo del "Grana Padano" in Italia e all'estero, nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, anche di natura commerciale, intesa a valorizzare il formaggio "Grana Padano" e ad accrescerne l'immagine e la notorietà, ivi compresa la partecipazione e la costituzione di società o di organizzazioni consortili

L'adozione del presente modello unitamente al codice etico adottato contestualmente al presente Modello dal Consorzio si propone, in aggiunta al beneficio della esenzione della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231 del 2001, di raggiungere i seguenti obiettivi:

- prevenire comportamenti non etici nelle attività e nella gestione del Consorzio tali da compromettere il fondamentale rapporto di fiducia esistente tra il Consorzio stesso e i suoi *stakeholders* (intendendosi per *stakeholders* i




consorzio, i consumatori, i soggetti che sono impegnati ed operano, a vario titolo, nella filiera del formaggio Grana Padano, le comunità territoriali dove il formaggio stesso è prodotto);

- mantenere inalterata la reputazione e l'immagine del Consorzio di tutela così come si è consolidata nell'ambito nazionale ed internazionale.

Inoltre, ferma restando la sua finalità peculiare, il presente Modello fa parte di un più ampio sistema di controllo che deve avere tra i principali obiettivi:

- un obiettivo operativo: concerne l'efficacia e l'efficienza del Consorzio nell'impiegare le risorse aziendali nel perseguire gli scopi statutari e nel proteggersi da perdite, sotto questo profilo, il sistema dei controlli interni mira ad assicurare che in tutta l'organizzazione il personale operi per il conseguimento degli obiettivi in materia corretta, senza costi eccessivi o non previsti e senza anteporre altri interessi a quelli del Consorzio;
- un obiettivo di informazione: che si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno dell'organizzazione e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare documenti affidabili diretti all'esterno, compresi quelli previsti ai fini della vigilanza e per altri impieghi esterni;
- un obiettivo di conformità: che mira ad assicurare che tutte le operazioni societarie siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle procedure interne.





B 2) Funzione

Tenuto conto di quanto sopra scopo del Modello è porre i principi cardine della costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree di attività in cui è più alto il rischio di commissione di reati, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare la piena consapevolezza del potenziale autore del reato di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti del Consorzio;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal Consorzio in quanto (anche nel caso in cui il Consorzio fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il Consorzio intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire al Consorzio, grazie ad un monitoraggio costante delle aree di attività a rischio di commissione di reati, di intervenire tempestivamente per prevenire o impedire la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle aree di attività a rischio dell'azienda, vale a dire degli ambiti di attività in cui si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione ad un organismo di controllo, di seguito denominato "Organismo di Vigilanza", di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l'aggiornamento periodico del Modello e delle procedure aziendali attuative.

B 3) Struttura del modello

Il presente modello si compone di una parte generale e di più parti speciali ("Protocolli") redatte in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nel Consorzio in ragione delle attività da questo stesso svolte. Deve inoltre intendersi far parte integrante del Modello anche i seguenti documenti riportati in allegato: a) il Codice Etico b) le Procedure attuative aziendali ("Protocolli") che saranno via via approvate dal Consiglio d'Amministrazione al fine dell'implementazione del Modello.



B 4) Destinatari

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti coloro che a vario titolo operano nel Consorzio:

- i lavoratori sia subordinati che non, compresi i dirigenti,
- gli amministratori e i membri degli altri organi sociali.

Sono altresì destinatari del Modello, tenuti, quindi, al suo rispetto i Consorziati, l'Assemblea dei Consorziati, i collaboratori esterni, i liberi professionisti e le loro associazioni, i consulenti nonché tutti i partners (cioè, i soggetti che partecipano con il Consorzio ad accordi associativi, anche temporanei, di natura imprenditoriale in qualunque forma realizzati o che comunque intrattengano rapporti contrattuali con il Consorzio).

B 5) Adozione del modello

Il modello è approvato con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione. Successivamente l'Assemblea dei soci sarà chiamata a prenderne atto. Il Consiglio di Amministrazione adotta, previo parere del Collegio Sindacale, le procedure aziendali attuative del Modello ("Protocolli") su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Il testo originario del D. Lgs. 231/2001 si limitava a individuare, come reati suscettibili di determinare l'applicazione di sanzioni anche a carico dell'Ente, alcuni delitti (in senso lato) contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); successivi interventi legislativi hanno provocato un allargamento dello spettro dei reati per i quali può configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Peraltro, l'ambito di applicazione dell'istituto della responsabilità amministrativa degli enti sta conoscendo continui ulteriori ampliamenti e per questa ragione, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio avrà il potere di adottare apposite delibere per l'integrazione del Modello con l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative alle tipologie di reati che, per effetto di diversi interventi normativi, siano inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

B 6) Rapporto tra il Modello ed il Codice Etico

Le Regole di Condotta contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico. Va comunque precisato che il Modello, in considerazione delle finalità che intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, ha una portata diversa rispetto al Codice Etico. In particolare:



- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, ed ha lo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che il Consorzio riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Amministratori, Consulenti e Partners;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto legislativo 231 del 2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, ed ha lo scopo di consentire al Consorzio di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto stesso.

C) L' ORGANISMO DI VIGILANZA

C 1) Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, lett. B) del D. Lgs. 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente alla obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento.

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee Guida emesse da Confindustria, emerge che l'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "OdV" o "Organismo") debba possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, tale "struttura" deve essere necessariamente caratterizzata da autonomia ed indipendenza, da professionalità e da continuità di azione.

Quanto alla prima espressione (autonomia e indipendenza) è necessario che sia garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica. Detta indipendenza gerarchica deve peraltro essere garantita anche mediante l'inserimento dell'OdV quale unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'attività di *reporting* dell'OdV sarà pertanto indirizzata al vertice societario oltre che al Collegio Sindacale.

Inoltre, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, si impone la necessaria ricerca tra quanti possano assicurare – sotto un profilo sia oggettivo sia soggettivo – una piena autonomia sia nell'espletamento dell'attività propria dell'Organismo che nelle decisioni da adottare.

Per quanto attiene al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità



del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per il personale aziendale.

Per quanto concerne la composizione dell'OdV, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono diverse soluzioni, in ragione delle dimensioni e dell'operatività dell'ente: sono, pertanto, ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'ente, che l'attribuzione dei compiti dell'OdV a organi già esistenti. Del pari, e sempre in ragione dei connotati della persona giuridica, possono presceglersi sia strutture a composizione collegiale che monosoggettiva.

Infine, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

C 2) Funzioni

Le funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza sono state indicate dal legislatore del Decreto all'art. 6, comma 1, lettera b) e sono comprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- curare il loro aggiornamento.

All'Organismo di Vigilanza vengono in particolare attribuite le seguenti funzioni:

- vigilanza sul funzionamento e sull'efficacia del Modello e delle relative procedure aziendali attuative a prevenire la commissione di Reati;
- vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, sull'adeguatezza dello stesso alla struttura aziendale;
- periodica attività di proposta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale delle modifiche e degli aggiornamenti ritenuti opportuni o necessari per garantire la costante efficacia del Modello e delle procedure aziendali attuative;
- formulazione di pareri sulle proposte di modifica e aggiornamento del Modello avanzate dall'organo amministrativo;
- predisposizione di relazioni almeno semestrali – all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale circa l'attuazione, l'efficacia e l'adeguatezza del Modello e delle procedure aziendali attuative;
- vigilanza sull'attività di formazione del personale finalizzata all'attuazione del Modello e delle procedure aziendali attuative;



- raccolta di segnalazioni di comportamenti o situazioni in contrasto con le previsioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di circostanze potenzialmente in grado di favorire la commissione di Reati o relative a Reati già commessi.

C 3) Composizione

Il Consorzio conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto nonché in forza delle indicazioni di Confindustria, si è orientato nella scelta di un organismo plurisoggettivo.

L'Organismo sarà quindi un organo collegiale composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente scelto in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell'Organismo. La durata in carica dei componenti dell'Organismo è equiparata a quella del CdA, salvo dimissioni o revoca per giusta causa. La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche l'eventuale compenso.

I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale o contabile e/o con esperienza nel settore nella quale il Consorzio svolge la propria gestione caratteristica e/o con esperienza nelle attività maggiormente esposte al rischio di reato-presupposto ex lege n. 231/2001, dotati competenze tecnico-professionali comprovate ed adeguate allo svolgimento dell'attività assegnata ed in possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia e onorabilità stabiliti. I membri dell'Organismo possono essere nominati sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni al Consorzio. I membri dell'Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione del Consorzio.

L'Organismo di Vigilanza regola il suo funzionamento dotandosi di un proprio Regolamento interno portato a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione.

Cause di ineleggibilità, decadenza, e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di cui all'art. 109 – D.L. 1/9/93 n. 385: in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche



se emessa ex artt. 444 e ss. C.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal decreto legislativo n. 61/2002;
- 6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- 8) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto e sia stata accertata in via definitiva una qualche responsabilità in capo all'Organismo di Vigilanza stesso;
- 9) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- 10) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 *quater* Decreto Legislativo n. 58/1998;
- 11) Infine, non possono essere nominati coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci del Consorzio e revisori incaricati della società di revisione.
 - Conflitti d'interesse, anche potenziali, con il Consorzio tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere.

I candidati alla carica di membri dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 11, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.



I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla loro nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica e ove sia stata accertata in via definitiva una qualche responsabilità in capo all'Organismo di Vigilanza stesso.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- o la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- o l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- o l'applicazione di una misura cautelare personale;
- o l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

C 4) Poteri

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni ed esercita i suoi poteri in assoluta indipendenza ed autonomia e non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico.

L'Organismo di Vigilanza può chiedere in qualsiasi momento di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, dai quali può essere a sua volta convocato in qualsiasi momento.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire tempestivamente al Collegio Sindacale la riscontrata violazione del Modello da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione ed a quest'ultimo la riscontrata violazione del Modello da parte degli altri soggetti tenuti alla sua osservanza.

Il Consorzio fornisce all'Organismo di Vigilanza il supporto segretariale necessario allo svolgimento dell'attività, e mette a disposizione un locale del Consorzio ogni qualvolta l'Organismo di Vigilanza lo richieda. Riserva all'Organismo di Vigilanza una casella postale ed un indirizzo di posta elettronica. Il Consorzio fornisce all'Organismo di Vigilanza le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ogni anno sottopone



all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale un piano di spesa per l'anno a venire.

L'Organismo di Vigilanza può impegnare il Consorzio anche per importi eccedenti le risorse finanziarie concesse dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che ciò sia reso necessario dall'esigenza di intervenire urgentemente rispetto a circostanze eccezionali, e previa consultazione con il Collegio Sindacale.

Dell'utilizzo delle risorse finanziarie concesse dal Consiglio di Amministrazione l'Organismo di Vigilanza rende il conto in occasione della relazione consuntiva di cui all'ultimo periodo del successivo punto C4) del presente modello. Nel rendere il conto l'Organismo di Vigilanza giustifica, descrivendole dettagliatamente, anche le ragioni dell'urgenza e l'eccezionalità delle circostanze, le spese fatte in eccedenza rispetto ai fondi concessi dal Consiglio di Amministrazione.

Poteri Ispettivi

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Essi possono chiedere agli Amministratori dettagliate notizie in relazione a determinate operazioni poste in essere.

Gli accertamenti e gli atti ispettivi eseguiti devono risultare nel libro dei verbali delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, e nei limiti dei poteri di spesa ad esso attribuiti, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti e ausiliari.

L'Organismo di Vigilanza esercita la propria funzione ispettiva e di controllo effettuando, tra l'altro, le seguenti attività:

- ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a potenziale rischio di commissione di reati;
- effettuazione di verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a potenziale rischio di commissione di reati;
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle aree di attività a potenziale rischio di commissione di reati. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante;
- controllo sull'effettiva presenza e la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle procedure aziendali attuative;



- compimento di indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello da parte dei Dipendenti, Amministratori, Consulenti Collaboratori o Partners.

I Dipendenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione ai membri dell'Organismo di Vigilanza, trasmettendo tempestivamente a questi ultimi le informazioni e i documenti da essi richiesti, e fornendo ogni eventuale ulteriore assistenza richiesta. I Dipendenti e gli Amministratori hanno facoltà di non esibire all'Organismo di Vigilanza informazioni o documenti riservati; tuttavia, qualora la richiesta sia rinnovata con delibera motivata adottata dall'Organismo di Vigilanza, tali documenti o informazioni dovranno essere comunicati all'Organismo, senza eccezione alcuna.

La violazione da parte dei Dipendenti degli obblighi di cui al precedente capoverso costituisce illecito disciplinare, in relazione al quale il Consorzio è legittimato ad irrogare sanzioni in conformità a quanto previsto nel Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili. In caso di violazione degli obblighi da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza potrà inoltre denunciare il fatto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Quest'ultimo dovrà indagare senza ritardo sul fatto denunciato e presentare le proprie conclusioni al Consiglio di Amministrazione. Qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità, il Collegio Sindacale dovrà altresì convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406, secondo comma, cod. civ.

Laddove, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza abbia notizia di atti o fatti in corso di esecuzione che, se portati a compimento, potrebbero perfezionare un Reato, esso ha il dovere di informare immediatamente i presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché la funzione aziendale immediatamente sovraordinata a quella responsabile dell'atto o fatto in corso di compimento, affinché tali soggetti, nell'esercizio delle rispettive funzioni e poteri, intervengano al fine di prevenire la commissione del Reato.

C 5) Doveri di *report* nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, al rispetto delle Procedure Attuative, alle attività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse, segnalando eventuali criticità e proponendo le modifiche al Modello ritenute opportune o necessarie.

L'Organismo di Vigilanza riferisce, periodicamente, per iscritto su base almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, Comitato di Gestione, e del Collegio Sindacale.

In via continuativa e comunque ogni qual volta ritenga di dovere attivare una ulteriore e più rapida linea di reportistica, l'Organismo riferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale.



L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi. A propria volta, l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di richiedere ai presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la convocazione degli organi da essi presieduti, affinché l'Organismo di Vigilanza possa ad essi riferire in merito a fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa a carico del Consorzio, ponendo così tali organi in condizione di adottare le misure di rispettiva competenza.

Ogni anno, inoltre, entro il termine stabilito per la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Progetto di bilancio di esercizio, l'Organismo di Vigilanza trasmetterà al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione consuntiva avente ad oggetto l'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, nonché il proprio programma di attività per l'anno successivo. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

C 6) Procedure attuative e aggiornamento del Modello

L'Organismo di Vigilanza periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello e delle relative procedure attuative ("Protocolli") di prevenire la commissione dei Reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, coadiuvandosi con soggetti terzi). Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dal Consorzio in relazione alle aree di attività a potenziale rischio di commissione di reati.

Inoltre, viene svolto un esame complessivo di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e, con verifiche a campione, della consapevolezza dei Dipendenti, Amministratori, Consulenti e Partners rispetto al tema della responsabilità amministrativa del Consorzio in relazione alla commissione dei Reati. Le verifiche e il loro esito dovranno essere illustrate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in occasione del *reporting* semestrale.

L'Organismo di Vigilanza proporrà le modifiche al Modello ritenute necessarie, nonché l'adozione da parte di tali organi dei provvedimenti di loro rispettiva competenza.



D) SISTEMA DISCIPLINARE

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del Modello organizzativo da parte del personale del Consorzio, costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. B) del Decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello organizzativo per consentire l'esonero della responsabilità amministrativa delle società stesse.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Modello, comprensivo di tutti i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutte le procedure del Consorzio, volti a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato e/o strumentali.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare del Consorzio è la commissione della violazione da parte del personale.

A titolo generale e meramente esemplificativo, costituisce "Violazione" del presente Modello:

- a) la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino la commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- b) la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- c) la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che non comportino un rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- d) la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino una privazione o riduzione di tutela del segnalante, anche in termini di riservatezza della sua identità;
- e) l'adozione nei confronti del segnalante di misure ritorsive e/o discriminatorie (ad esempio licenziamento, mobbing, demansionamento, ecc.) a seguito della Segnalazione effettuata;
- f) la trasmissione, effettuata con dolo o colpa grave, di Segnalazioni che si rivelano infondate da parte dei Destinatari del Modello.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.



L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'azione di vigilanza del competente Organismo di Vigilanza e garantisce l'effettiva osservanza del Modello organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.

L'intero Modello viene reso accessibile ai Dipendenti attraverso la sua pubblicazione sulla intranet aziendale o sistemi equivalenti. Tali modalità di pubblicazione garantiscono il pieno rispetto delle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni introdotte con il D. Lgs. 23/24 in materia di Whistleblowing, qualora a seguito delle verifiche effettuate sulle Segnalazioni ricevute venga riscontrata la commissione di un comportamento illecito, Il Consorzio interviene attraverso l'applicazione di misure e provvedimenti sanzionatori adeguati, proporzionati ed in linea con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabili, nel caso di Dipendenti, e con le disposizioni contrattuali e/o statutarie vigenti negli altri casi.

a) Dipendenti non dirigenti e dirigenti

La violazione da parte dei Dipendenti di quanto previsto nel presente Modello e nelle procedure aziendali attuative integra un illecito disciplinare, e determina l'applicazione di sanzioni disciplinari in conformità al sistema sanzionatorio di seguito illustrato. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta previste nel presente Modello e nelle procedure consortili attuative sono assunte dal Consorzio in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare, fatto comunque salvo il rispetto dei principi generali e giurisprudenziali consolidati in materia di sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari avviene nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 30/5/1970 n. 300, dal codice disciplinare interno, e da eventuali normative speciali applicabili nonché del CCNL "Alimentari industria".

Il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, e cioè le norme pattizie di cui ai contratti collettivi applicati in azienda. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le diverse fatti specie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.



Con particolare riferimento al personale non dirigente, si prevede che:

- Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione dal servizio per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro il lavoratore che violi le regole di condotta previste nel presente Modello e nelle procedure aziendali attuative (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni o dei documenti prescritti, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di aree di attività a potenziale rischio di commissione di reati, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- Incorre nel provvedimento del licenziamento il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività a potenziale rischio di commissione di reati un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e diretto in modo univoco al compimento di un Reato tra quelli previsti nel Modello.
- Incorre nel provvedimento del licenziamento il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività a potenziale rischio di commissione di reati, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e tale da determinare la concreta applicazione a carico del Consorzio, anche solo in sede cautelare, di misure previste dal Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alla posizione funzionale e alle mansioni del lavoratore;
- alle altre particolari circostanze che accompagnino la violazione disciplinare.

Quanto sopra si applica anche in caso di violazione da parte di dirigenti delle regole di condotta previste nel presente Modello e nelle procedure aziendali attuative; pertanto, il Consorzio applicherà nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti applicato dal Consorzio, compresa la risoluzione del rapporto per giusta causa.

b) Amministratori

In caso di violazione delle regole di condotta previste nel presente Modello e nelle procedure aziendali attuative da parte di singoli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale, con l'astensione del/i soggetto/i coinvolto/i, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti ritenuti opportuni che possono consistere anche nella revoca in via cautelare dei poteri delegati nonché nella convocazione dell'Assemblea dei Soci per disporre l'eventuale sostituzione. Nell'ipotesi in cui a commettere la Violazione siano stati più membri del



Consiglio di Amministrazione di talché ogni decisione, in assenza dei soggetti coinvolti, non possa essere adottata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla possibile revoca del mandato. Per l'ipotesi che uno dei Consiglieri coinvolti coincida con lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto previsto dalla legge in tema di urgente convocazione dell'Assemblea dei Soci.

c) Collegio sindacale

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa il competente Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale competente, i quali valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee ed opportune.

d) Consulenti e Partners

Ogni violazione da parte dei Consulenti, Collaboratori esterni o dei Partner delle Regole di Condotta, ovvero la commissione di un Reato tra quelli previsti nel Modello, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. A tal fine, nella negoziazione avente ad oggetto il contenuto di tali contratti, l'organo amministrativo compirà ogni ragionevole sforzo affinché siano introdotte disposizioni che prevedano l'impegno del Consulente, Collaboratore esterno ovvero del Partner ad osservare le prescrizioni del Codice Etico adottato dal Consorzio, nonché una clausola risolutiva espressa che preveda la facoltà del Consorzio di risolvere il contratto nel caso di violazione dell'impegno a rispettare le disposizioni del suddetto Codice Etico. Resta peraltro salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento dei soggetti in parola derivino danni concreti al Consorzio, come ad esempio nel caso di irrogazione nei confronti di quest'ultima delle sanzioni previste nel Decreto.

E) FORMAZIONE E FLUSSO DELL' INFORMAZIONE

E 1) Formazione ed informazione

Dipendenti ed Amministratori

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo del Consorzio garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, del Modello e delle procedure aziendali attuative, con differente grado di



approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Aree di attività a potenziale rischio di commissione di reati.

La supervisione del sistema di informazione e formazione è curata dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile risorse umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, il Consorzio si impegna a diffonderlo sulla intranet aziendale (o sistemi simili) a tutti i Dipendenti e i componenti degli organi statutari.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto 231, del Modello e delle procedure aziendali attuative può essere differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza del Consorzio.

Le attività di formazione hanno ad oggetto almeno:

- la sintesi della normativa di riferimento e dei concetti chiave del D.Lgs. 231/01;
- le novità normative introdotte nel Decreto ed evoluzioni giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa dell'ente;
- la struttura e il contenuto del Modello 231;
- l'analisi dei presidi e dei principi adottati per la gestione del rischio di commissione dei reati presupposto;
- l'illustrazione di modalità esemplificative e non esaustive di commissione dei reati rilevanti;

In ottica *risk based*, i corsi di formazione sono erogati in modalità e-learning e/o in presenza, anche tramite collegamenti audio video conferenza, privilegiando la formazione in presenza per i profili professionali e/o le strutture organizzative maggiormente esposti alle aree di rischio individuate. Le attività formative sono promosse periodicamente con cadenza essenzialmente legata agli aggiornamenti del Modello 231 e la partecipazione è obbligatoria per tutti i destinatari (dipendenti, e tutti coloro i quali prestano la propria attività lavorativa nell'interesse e per conto del Consorzio).

Ai fini dell'efficacia delle attività formative sono previsti test intermedi e/o finali di verifica del livello di approfondimento dei contenuti.

Collaboratori, Consulenti e Partners

Al fine di un adeguato presidio dei rischi in ambito D. Lgs. 231/01, il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali il Consorzio intrattiene rapporti contrattuali e sono resi disponibili a tutti gli utenti tramite il sito internet del Consorzio.



L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello, del Codice Etico da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con il Consorzio è previsto da apposita clausola del relativo contratto. Al riguardo, il Consorzio adotta apposite clausole standardizzate che, a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, impegnano le controparti al rispetto del Decreto 231, dei principi generali del Modello, del Codice Etico prevedendo altresì appositi rimedi contrattuali a tutela del Consorzio (quali il diritto di risoluzione e/o facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto) per il caso di inadempimento. Suddette clausole sono contenute in apposito allegato alla Parte Generale Modello 231 ("Clausole contrattuali 231"). Al fine di consentire, tuttavia, il necessario bilanciamento degli interessi di volta in volta coinvolti, i presidi e le clausole standard possono subire modifiche - anche in termini di inclusione degli stessi nel contratto secondo quanto definito nell'apposito allegato al Modello 231. Delle eventuali deroghe deve essere informato l'Organismo di Vigilanza.

E 2) Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, Amministratori, Collaboratori, Consulenti e Partners, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità amministrativa del Consorzio ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con regole di condotta contenute nel Modello nonché delle procedure aziendali attuative;
- se un Dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) delle regole di condotta contenute nel Modello nonché delle procedure aziendali attuative, lo stesso deve contattare il proprio diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, oppure se il Dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al proprio diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il Dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza. Gli Amministratori, i Consulenti ed i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti del Consorzio, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le "segnalazioni" in oggetto dovranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica:



odv@consorziogranapadano.com

oppure indirizzate tramite posta ordinaria all'Organismo di Vigilanza presso:

Consorzio Tutela Grana Padano
Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza
Via XXIV Giugno, 8
25015 S.M. della Battaglia – Desenzano del Garda (BS).

I canali di cui sopra sono da intendersi per la trasmissione delle segnalazioni ordinarie. Se i segnalanti intendono mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il whistleblower di cui al Dlgs n.24/2023 devono utilizzare i canali specifici previsti di cui al paragrafo successivo.

Oltre alle segnalazioni secondo le modalità a carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, per i Reati previsti nel Decreto 231 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti o dagli Amministratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati previsti nel Decreto 231 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie esaustive in relazione ai procedimenti disciplinari svolti per illeciti disciplinari che comportino la sospensione dal servizio e dal trattamento economico, ovvero sanzioni più gravi;

L'Organismo di Vigilanza provvederà a individuare altre aree in cui sussiste uno specifico obbligo di periodica o immediata informativa all'Organismo di Vigilanza stesso.

Peraltro, in aggiunta al flusso di informazioni di cui sopra, i Responsabili di Direzione/Funzione ed, devono riferire all'Organismo di Vigilanza su base semestrale mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono considerarsi rilevanti ai fini del Decreto (flussi generali).

Le "informazioni" in oggetto dovranno essere comunicate al seguente indirizzo di posta elettronica:

odv@consorziogranapadano.com

oppure essere rese disponibili in forma cartacea all'OdV in sede di riunione collegiale.



Le informazioni, segnalazioni e *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di dieci anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza od alle persone specificatamente individuate per fornire supporto logistico all'OdV.

E 3) Flussi Whistleblowing: Canali di comunicazione e gestione delle segnalazioni “protette”

Le segnalazioni sono gestite dal Consorzio anche nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di Whistleblowing (D.lgs. n. 24/2023 e Direttiva UE 2019/1937) riguardanti la protezione delle persone che effettuano le segnalazioni.

Le segnalazioni in questione riguardano informazioni di violazioni che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (che non riguardano i successivi punti 3, 4, 5, 6);
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 TFUE;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui all'art. 26, par. 2 TFUE comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;
5. atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti 2), 3), 4).

La gestione di tali Segnalazioni è attribuita all'Organismo di Vigilanza.

I soggetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 24/23 (lavoratori, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di



amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza), che nel proprio contesto lavorativo all'interno del Consorzio sono venuti a conoscenza di informazioni sulle violazioni sopra richiamate, effettuano le segnalazioni attraverso i seguenti canali istituiti presso il Consorzio:

- in forma scritta attraverso piattaforma informatica crittografata: accessibile nel web all'indirizzo www.granapadano.com;
- in forma orale su richiesta della persona segnalante attraverso la piattaforma, mediante un incontro diretto fissato in un luogo protetto entro un termine ragionevole.

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).

Il Consorzio assicura le misure di protezione previste dal Decreto tenuto conto delle condizioni e delle specifiche in esso contenute.

Il Consorzio vieta qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione effettuata (ad esempio licenziamento, mobbing, demansionamento, ecc.).

In ogni caso, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche svolte, sia accertata la fondatezza dei fatti segnalati, l'OdV comunica gli esiti degli approfondimenti svolti alle funzioni aziendali competenti, affinché siano intrapresi i più opportuni provvedimenti sanzionatori, secondo quanto descritto nel paragrafo "Sistema disciplinare" del presente documento.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la sua



responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, a questi è irrogata una sanzione disciplinare.

Tutte le informazioni attinenti alle Segnalazioni sono conservate per un periodo non superiore ai cinque anni²⁸.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente paragrafo e per maggiori dettagli, si rinvia alla apposita **Procedura per la Gestione di Segnalazioni di Illeciti e Misure a Tutela del Segnalante (c.d. Whistleblower)**

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di legge, il Consorzio pubblica, tale procedura in apposita sezione del proprio sito istituzionale www.granapadano.it con lo scopo di fornire a tutte le parti che non hanno accesso alla Intranet aziendale informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, sia interne che esterne.

F) IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE

Tutte le fattispecie di attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai valori e alle politiche del Consorzio e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione del Consorzio deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Il Consorzio deve essere dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno del Consorzio e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- i. separatezza per quanto applicabile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue

²⁸ Nel rispetto di quanto previsto dall'art.14 del D. Lgs.24/2023.



- tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. “segregazione delle funzioni”);
- ii. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. “tracciabilità”);
 - iii. adeguato livello di formalizzazione.

G) IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti; si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui il Consorzio attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi sia esso un potere di rappresentanza per un singolo atto o per una o più categorie di atti. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una procura di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto del Consorzio rapporti con la P.A., soggetti terzi, partners e consulenti devono essere dotati di delega in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco: i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- al delegato vanno disposti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le procure per una o più categorie di atti sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d’opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa;



- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.



PARTE SPECIALE

(OMISSIS)